

STATUTO
della FONDAZIONE “MARIA FANTINI” – ONLUS
Approvato dalla Regione Emilia-Romagna
con determinazione n°7605 del 18/05/2017

ART. 1 (origine, denominazione, natura, sede)

1. La Fondazione “Maria Fantini”, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONUS) ai sensi della legge 4 dicembre 1997 n.460, eretta Ente morale con D.P.R. n. 1228 del 28 novembre 1966 e avente sede in Cesena, Via Marinelli 72, trae origine dalle ultime volontà del Comm. Romeo Fantini, espresse con testamento del 19 marzo 1961.
2. La Fondazione è Istituzione di assistenza con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del Codice Civile, attribuita con decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.120 del 10 marzo 1992 e non ha finalità di lucro.
3. La Fondazione, ai sensi della art.10 comma 1 lettera i) del D.lgs. 460/1997, è tenuta a utilizzare la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l'acronimo “Onlus” nella denominazione e in ogni altro segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

ART. 2 (vincolo perpetuo del patrimonio)

1. Il patrimonio mobile e immobile e le eventuali rendite dirette e indirette sono vincolati in perpetuo alla finalità assistenziale, senza scopi di lucro.

ART. 3 (settori e finalità dell'intervento assistenziale)

1. La Fondazione, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, svolge prioritariamente attività di assistenza a favore di persone anziane autosufficienti e non, residenti nei Comuni di Cesena e di Gambettola e, subordinatamente, nel territorio dell'Azienda unità sanitaria locale competente, e secondariamente svolge attività di assistenza per adulti in difficoltà.

2. Le attività di cui al primo comma sono svolte tramite servizi residenziali, semiresidenziali, o domiciliari aventi natura socio-assistenziale integrata da assistenza sanitaria di base.
3. L'assistenza deve caratterizzarsi per il rispetto assoluto della persona perseguito anche attraverso programmi personalizzati; per la rigorosa professionalità; per l'adozione, ogni volta che sia possibile, di tecniche anche sperimentali di sicura scientificità sulla base delle più qualificate esperienze italiane e straniere.
4. Fermo restando il pieno rispetto delle convinzioni religiose personali degli Ospiti, dell'assistenza di cui ai precedenti commi è parte integrante l'assistenza religiosa.
5. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente articolo e da quelle a esse connesse.

ART. 4 (risorse)

1. La Fondazione provvede alla realizzazione dei propri scopi mediante:
 - a) le rette delle persone assistite;
 - b) l'utilizzazione del proprio patrimonio, inizialmente costituito dai beni descritti nell'inventario redatto a cura del Cancelliere della Pretura di Cesena e registrato a Cesena il 12 giugno 1963 o delle relative rendite;
 - c) le oblazioni, donazioni o lasciti, di quanti desiderino il potenziamento della Fondazione.
2. Gli eventuali utili o avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'art.3; ai sensi dell'art.10 comma 1 lettera d) del D.lgs. 460/1997, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale non possono essere distribuiti neppure in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

ART. 5 (modalità di ammissione)

1. Le modalità di ammissione alla fruizione dell'assistenza sono stabilite nell'apposito regolamento interno.

ART. 6 (il Consiglio di Amministrazione)

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione così costituito:

- un parente del Fondatore nominato dal Consiglio di Amministrazione o, in assenza, una persona idonea scelta dallo stesso Consiglio;
- il Vescovo pro-tempore della Diocesi di Cesena Sarsina o un Consigliere da lui nominato;
- il Parroco pro-tempore della Parrocchia di S.Egidio in Gambettola o un Consigliere da lui nominato;
- un Consigliere nominato dal Direttore della Caritas della Diocesi di Cesena Sarsina;
- un Consigliere nominato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena.

I Consiglieri nominati, ad eccezione del parente del Fondatore, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per altri due mandati.

2. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente che dura in carica 5 anni e può essere riconfermato senza interruzione.

3. I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio e la Regione la può promuovere.

4. I componenti il Consiglio di Amministrazione, per l'attività da loro svolta, non percepiscono nessun compenso salvo il rimborso di eventuali spese sostenute per ragioni di ufficio.

ART. 7 (funzioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per l'amministrazione della Fondazione, ivi compresi quelli per la gestione del patrimonio e per gli atti di disposizione dei beni immobili.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera, quando occorra, la modificazione dello Statuto, nel rispetto assoluto del disposto degli

articoli uno e due, nonché delle modalità e condizioni di cui al seguente articolo 15.

ART. 8 (funzioni del Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- convoca il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze e lo presiede;
 - provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e ai rapporti con le autorità tutorie;
 - firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
 - adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendone nel tempo più breve al Consiglio per la ratifica;
 - sorveglia il buon andamento della Fondazione.
2. In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Membro del Consiglio più anziano di nomina e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età.

ART. 9 (riunioni)

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o opportuno, o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.
2. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto, che deve pervenire al domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

ART. 10 (validità delle riunioni e deliberazioni)

1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei Consiglieri intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 11 (verbali)

1. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritti in ordine cronologico su apposito registro e sono sottoscritti

da chi ha presieduto la riunione e da chi è stato di essa nominato segretario verbalizzante.

ART. 12 (bilancio)

1. L'esercizio finanziario dell'Ente comincia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre dell'anno precedente cui il bilancio stesso si riferisce e approva il Conto Consuntivo entro il 30 aprile di ciascun anno.

ART. 13 (pagamenti)

1. I pagamenti sono disposti a firma congiunta del Presidente (o in difetto, del Consigliere anziano) e del direttore.

ART. 14 (Revisori dei conti)

1. Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa della Fondazione è affidato a un revisore dei conti nominato dal Vescovo di Cesena.
2. Il revisore dei conti dovrà essere iscritto nel registro dei revisori contabili.
3. Il revisore dei conti esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compie tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione della Fondazione.
4. Il revisore dei conti è nominato per la durata di un triennio e può essere riconfermato per altri due mandati.

ART. 15 (modificazioni dello statuto)

1. Ai sensi dell'art. 16 del Codice Civile, nonché dell'art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 e dell'art. 5 della legge regionale 23 novembre 1987, n.35, la modificazione dello Statuto è approvata dalla Regione.
2. Nessuna modificazione statutaria può essere deliberata o approvata in deroga al disposto del comma secondo dell'art.1, né in deroga all'art.2 del presente Statuto.

ART. 16 (scioglimento della Fondazione)

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa – da farsi nei modi previsti dal combinato disposto degli artt.27 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 9 della L.R. n. 37/2001, nonché ai sensi della legge 662/1996 – il suo patrimonio verrà devoluto ad altre

organizzazioni non lucrative di utilità sociale giuridicamente riconosciute, operanti in settori analoghi a quello in cui opera la Fondazione e presenti nel territorio di Cesena o nei Comuni limitrofi o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di cui all'art.3, c. 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 17 (disposizioni finali)

1. Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza.